



COMUNE DI MEZZOCORONA
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4
della Giunta Comunale

OGGETTO: Art. 169 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.

L'anno duemilaventicinque addì **quattordici** del mese di **gennaio** alle ore **diciassette e quindici**, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

Presenti i Signori:

HAUSER Mattia – Sindaco

STEFANI Cristina

ANDREIS Fabio

FURLAN Monika

PERMER Matteo

VANOLI Francesco

Assenti	
Giust.	Ingiust.
X	

Assiste presente nella sala comunale, il Segretario comunale dott. Alessandro Paoletto. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Art. 169 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267/2000 che si applicano agli enti locali.

Premesso altresì che la L.P. 18/2015 all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali".

Richiamato l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ai sensi del quale la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza e, con riferimento al primo esercizio, anche in termini di cassa.

Verificato che, con l'introduzione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.), ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella Legge 113/2021, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) non ricomprende gli obiettivi gestionali.

Rilevato che, più in particolare, l'art. 1, comma 4, del d.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, (Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi al Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprimendo il terzo periodo dell'art. 169, comma 3 – bis, del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG)" "toglie" dal P.E.G. gli obiettivi di performance dell'Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella Legge n.113/2021.

Richiamato l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ai sensi del quale la Giunta comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza e, con riferimento al primo esercizio, anche in termini di cassa.

L'art. 50 della L.P. 18/2015 fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025, sottoscritto in data 18-11-2024, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno concordato, in caso di proroga da parte dello Stato dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 dei comuni, l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni Trentini;

Verificato che il P.E.G. rimane un documento di programmazione finanziaria riguardando la suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di previsione per ciascun Responsabile di Servizio.

Rilevato che il P.E.G., riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilancio di previsione, affida le dotazioni finanziarie necessarie ai Responsabili dei Servizi.

Atteso che il P.E.G. è rappresentato per centri di responsabilità intesi come area rispetto alla quale si determinano i risultati della gestione, affidati ad un Responsabile, espressi in termini finanziari nell'ambito del P.E.G., ma considerati in termini economici nella complessiva logica gestionale dell'Ente, ad ognuno dei quali fa riferimento la scheda delle risorse finanziarie.

Richiamato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 che definisce il P.E.G. come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Ritenuto di articolare la parte finanziaria del P.E.G., quale strumento di gestione del bilancio di previsione, secondo le seguenti modalità:

1. le tipologie di entrata vengono ripartite in categorie e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Le categorie di entrata sono individuate nell'elenco di cui all'Allegato n. 13/2 del D.Lgs.118/2011 e s.m.;
2. le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto o al quinto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., comma 1-bis).

Tenuto conto che i programmi del bilancio di previsione sono suddivisi in centri di responsabilità sulla base delle attività espletate dai Servizi medesimi.

Atteso che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2025-2027 aumentate degli importi contenuti nella variazione di esigibilità di cui alla determinazione n. 496 del 31-12-2024.

Ritenuto, pertanto, di affidare a ciascun Responsabile di Servizio del centro di responsabilità, così come individuato dalla struttura organizzativa dell'Ente, le risorse finanziarie necessarie così come individuate nel P.E.G. di cui agli allegati n. 1 e n. 2 al presente decreto, che forma parte integrante ed essenziale della stessa.

Precisato che:

1. sulla base delle risorse assegnate con il P.E.G., compete a ciascun Responsabile di centro di responsabilità l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali allo svolgimento delle attività di propria competenza;
2. i Responsabili dei singoli centri di responsabilità rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ed inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione delle risorse, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro Responsabile di Servizio;
3. con il P.E.G. sono, inoltre, assegnate le risorse finanziarie relative alle spese per locazione di immobili e la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci anche per gli esercizi successivi.

Preso atto che con i decreti del Sindaco n. 15 e 16 di data 23 dicembre 2024 sono stati nominati i responsabili del servizio finanziario e del servizio tecnico a cui attribuire la posizione organizzativa per il periodo dal 01.01.2025 fino al 03.07.2025 (60° giorno successivo alla scadenza del mandato del Sindaco).

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Ritenuto di dichiarare, in considerazione di procedere agli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Con deliberazione n. 36 del 30-12-2024 il consiglio comunale ha aggiornato il Documento unico di Programmazione 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30-07-2024.

Con deliberazione n. 36 del 30-12-2024 il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e i relativi allegati.

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 09-04-2024, con la quale è stato aggiornato il P.I.A.O. relativo alle annualità 2024-2026 approvato con delibera di giunta n. 64 dd. 28-03-2023;

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la relazione sopra premessa;

Presa visione della proposta di piano elaborata dall'ufficio ragioneria;

Ricordato che con precedenti provvedimenti il Sindaco ha nominato i responsabili del servizio finanziario e del servizio tecnico, i Capiservizio ed i Capiufficio per il periodo dal 01.01.2025 fino al 03.07.2025 (60° giorno successivo alla scadenza del mandato del Sindaco);

Valutata l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai fini della tempestiva conoscibilità delle risorse assegnate ai diversi responsabili;

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Parere reso dalla responsabile del servizio finanziario: Sonia Giovannini;

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Parere reso dalla responsabile del servizio finanziario: Sonia Giovannini;

Vista la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige;

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 4, di data 22.02.2018 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

d e l i b e r a

1. **di approvare** il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, con cui vengono affidate le risorse finanziarie necessarie ai Responsabili di Servizio come rappresentato negli allegati n. 1 e n. 2 predisposti dal Servizio Finanziario, nel quale si richiama la presente, che formano parte integrante ed essenziale;

2. **di assegnare** sulla base dell'articolazione del P.E.G. la responsabilità di tipo economico, meglio qualificabile come responsabilità di risultato, e la responsabilità di tipo finanziario, meglio qualificabile come responsabilità di procedura o del procedimento, al Responsabile dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutte le risorse, come rappresentate negli allegato n. 1 e n. 2 predisposti dal Servizio Finanziario;
3. **di assegnare** le dotazioni relative ai residui elencate, capitolo per capitolo, in apposito elenco conservato presso il Servizio Finanziario;
4. **di inviare**, a cura dell'ufficio ragioneria, copia del PEG allegato ai capiufficio e capiservizio;
5. **di trasmettere** la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva votazione unanime, riportante voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Avverso le deliberazioni della Giunta comunale sono ammessi:

- a. opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- c. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104.

(*) I ricorsi sub. b. e sub. c. sono alternativi.

(**) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 30 giorni.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 16.01.2025 al 26.01.2025).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mattia Hauser
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alessandro Paoletto
f.to digitalmente